

SENTENZA 3949/12  
CRIMINOLOGICA 13077  
REPERTORIO 9051

Repubblica Italiana  
in nome del Popolo Italiano  
Il Tribunale di Firenze  
Sezione Terza Civile

composto dai Magistrati:  
Dr. Alberto Capelli - Presidente  
D.ora Anna Primavera - Giudice  
Dr. Vincenzo Fontana - Giudice rel.  
ha pronunciato la seguente  
sentenza

nella causa civile iscritta al n.  
16109/2007 R.G.,  
promossa da:

[redacted] e  
[redacted]

con le avvocate Chiara Fiorardi e  
Cinzia Matacchiera

parte attiva

contro

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SpA  
con gli avvocati Umberto Morera e  
Giovanni Giglioli

parte convenuta

in ordine a:  
intermediazione mobiliare.

## Fatto e diritto

Le domande in tesi e in ipotesi proposte dagli attori ~~Silvestro~~ ~~Coltelli~~ e ~~Enrico~~ ~~Mariani~~ sono quelle presentate in atto di citazione e reiterate nelle note di prescrizione delle conclusioni ex art. 10 D. Lgs. 5/2003.

Ene ottennero a un investimento effettuato dal ~~già~~ con ordine di acquisto in data 31 agosto 1999, unicamente bond argentini per un controvalore di € 25.168.

Con l'atto di citazione gli attori esprimevano che si erano affidati ai consigli dei funzionari della loro banca; che il ~~già~~ aveva sempre raccomandato una gestione prudente, orientata verso investimenti sicuri e a basso rischio; che l'attore, persona, già artigiano, aveva il grado di istruzione di licenza elementare e che lo stesso grado aveva la moglie, pensionata e casalinga; che

il 31 agosto 1999 [redacted] (impiegata dell'agenzia di Portofino della C.R.F.) aveva convinto il [redacted] ed acquirente bond argentini per un ammontare di € 25.148,60, sottoscrivendo la parte del titolo, presentato come un ottimo investimento, in quanto emesso da uno Stato sovrano e dunque equiparabile ai titoli di Stato; che l'investimento veniva proposto dalla [redacted] come a basso rischio, con certezza di rimborso del capitale investito e con ottimo rendimento. Inoltre gli altri lamentarono la mancanza di copia del fineto bollato dell'ordine di acquisto, del documento sui rischi generali dell'investimento e del prospetto informativo sui titoli e del contratto quadro.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, contestando quanto dedotto dagli altri, chiedendo

514

la ricezione delle loro domande e volgendosi anche domande non-venenziane subordinate per la restituzione delle edole incassate.

Innanzi tutto si deve osservare che erano stati sintetizzati i profili di rischio, rispettivamente "moderato" e "prudente" (dot. 3 Dattile).

Poi il contratto - quando risulterà dall'anno 1992 appare sostanzialmente rispondente anche ai requisiti previsti dal successivo T.U.F. -

inoltre, secondo l'art. 21 D. Lgs. 58/1998 integrato dagli articoli 28 e 29 Regolamento Consob 11522/98, l'operatore abilitato deve: informare in modo appropriato ogni investitore dei rischi in via generale discendenti dall'investimento in strumenti finanziari; fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o dello specifico servizio; modellare l'esecuzione

del predetto adempimento informativo in ragione delle particolarità relative al singolo rapporto con l'investitore, così da rendere il contributo informativo idoneo a porre il risparmiatore nelle condizioni di effettuare consapevoli e ragionate scelte di investimento o disinvestimento, alla luce delle caratteristiche personali dell'investitore medesimo; informare il risparmiatore, il quale intende procedere a una operazione inadeguata al proprio profilo di investitore, circa l'inadeguatezza dell'operazione programmata e deve dare corso alla stessa soltanto in presenza di ordine espresso scritto del cliente in tal senso.

Le informative sugli investimenti non possono essere generiche e vaghe. L'ordine scritto dell'investitore deve contenere l'esplicito ed espresso

riferimento alle avvertenze ricevute.

E nell'ordine di acquisto (doc. 2  
Dottile - Doc. 3 Banca) si può  
notare che vi è un'aggiunta  
dattiloscritta secondo la quale  
il titolo era stato espressamente  
richiesto dal ~~detto~~ cliente il  
quale era a conoscenza del  
fatto che si trattava di in-  
vestimento in obbligazioni di  
emittente ad alto rischio;  
della deistorietà della quotazione  
sul mercato internazionale; del-  
la illiquidità del titolo e che  
accettava quindi tutti i rischi  
conseguenti.

Da tutti ciò si evince che la Banca  
aveva fornito ai clienti informa-  
zioni adeguate, conformi e  
quanto previsto dal T.C.F. Infatti  
nelle parti aggiunte sull'ordine  
si parlava chiaramente del  
rischio, delle quotazioni e della  
illiquidità. Quindi la Banca,  
nelle istanze, ha tenuto un

completamente non censurabile,  
fornendo un'adeguata informa-  
tiva.

Per tanto la domanda attica  
risulta infondata e di conseguenza  
va respinta.

Le spese seguono la rinvincenza,  
come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze,  
definitivamente pronunciando,  
respinge la domanda  
attica;

condanna gli altri [redacted]

[redacted] e [redacted] a

risarcire alla convenuta  
Casa di Risparmio di Firenze

S.p.A. le spese di giudizio,  
liquidate complessivamente  
in € 2100, oltre IVA e CAP di legge.

Con deciso

in Firenze, addì 6 novembre 2012.

Il giudice att.

*[Signature]*

Il Presolente

*[Signature]*

IL FUNZIONARIO  
GIUDIZIARIO  
Loretta Eusepi

IL TRIBUNALE IN CANCELLERIA  
23 NOV. 2012  
IL FUNZIONARIO  
CANCELLIERE  
GIUDIZIARIO  
Loretta Eusepi

*[Handwritten marks]*